



PROVINCIA DI MACERATA

Decreto Presidenziale

N. 105 Del 06-06-2018

Oggetto:	ESPRESSIONE DEL PARERE DI CONFORMITA' AI SENSI ARTT. 3 LETTERA A) E 26 COMMA 4 E 26 TER DELLA L.R. 5/8/1992 N. 34, COMUNE DI CAMERINO, VARIANTE ALLA VARIANTE PARZIALE AL PRG IN LOCALITA' VALLICELLE APPROVATA CON D.C.C. N. 6 DEL 7/3/2013 (ART. 26TER DELLA L.R. N.34/1992), D.C.C. N. 65 DEL 21/12/2017 DI ADOZIONE E N. 12 DEL 1/3/2018 DI ADOZIONE DEFINITIVA E RELATIVI ELABORATI
----------	---

IL PRESIDENTE

assistito dal Vice Segretario Generale DOTT. LUCA ADDEI

Oggetto: ESPRESSIONE DEL PARERE DI CONFORMITA' AI SENSI ARTT. 3 LETTERA A) E 26 COMMA 4 E 26 TER DELLA L.R. 5/8/1992 N. 34, COMUNE DI CAMERINO, VARIANTE ALLA VARIANTE PARZIALE AL PRG IN LOCALITA' VALLICELLE APPROVATA CON D.C.C. N. 6 DEL 7/3/2013 (ART. 26TER DELLA L.R. N.34/1992), D.C.C. N. 65 DEL 21/12/2017 DI ADOZIONE E N. 12 DEL 1/3/2018 DI ADOZIONE DEFINITIVA E RELATIVI ELABORATI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

è stata esaminata, per quanto di competenza, la documentazione relativa all'oggetto, trasmessa dal Comune di Camerino con nota prot. n. 11991 del 23/5/2018, assunta al Nostro protocollo n. 14239 in data 24/5/2018;

il Comune di Camerino è dotato di un P.R.G. adeguato al P.P.A.R. approvato con D.G.P. n.148 del 4/5/99, successivamente sottoposto a diverse varianti parziali che ne hanno determinato l'attuale configurazione;

con D.C.C. n. 29 del 27/6/2012 è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione 2012;

Il Consiglio Comunale, con Delibera n. 6 del 7/3/2013, approvava la variante urbanistica "non sostanziale" relativa all'area sita in loc. Borgo San Giorgio-Vallicelle, consistente nella suddivisione del PL12 in due sub lottizzazioni denominate PL12A e PL12B, spostando un'area dal pl5 al PL12A e una parte di area da PL12B a pl5, senza modifica di quantità e destinazione d'uso delle aree;

a seguito della crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 la Croce rossa Italiana ha dato la propria disponibilità a collaborare con il Comune di Camerino per la realizzazione del "Progetto Casa Amica";

con D.C.C. n. 17 del 19/4/2017 il Comune di Camerino approvava il protocollo d'intesa per l'attuazione del "Progetto Casa Amica", individuando in località Vallicelle l'area, identificata in catasto al F. 75 pp. 432 e 469, per una superficie complessiva di 2.984 mq, come idonea all'installazione della struttura "Casa Amica";

in data 23/9/2017 il Responsabile del Servizio LL.PP. Manutenzione Ricostruzione Pubblica e Ambiente informava la Croce Rossa Italiana che l'Amministrazione comunale individuava come area prescelta su cui edificare l'immobile ad uso sanitario assistenziale il terreno sito in loc. Vallicelle distinto catastalmente al F. 75, pp. 43, 176 e 318;

con D.C.C. n. 65 del 21/12/2017 è stata adottata la "Variante alla variante parziale al PRG in località Vallicelle approvata con D.C.C. n. 6 del 7/3/2013";

la stessa delibera consiliare, unitamente a tutti gli elaborati che compongono la variante al P.R.G., è stata depositata a disposizione del pubblico presso la Segreteria Comunale per quindici (15) giorni interi e consecutivi a far data dal 27/1/2018, previo avviso nelle forme e nei termini previsti dall'art. 26 ter della L.R. 34/92 e s.m.i. (avviso di deposito pubblicato all'albo pretorio del Comune, manifesto a stampa dell'avviso di deposito; pubblicazione dell'avviso di deposito sul giornale quotidiano a diffusione regionale "Corriere Adriatico").

Dagli Atti amministrativi trasmessi, risulta che non sono pervenute osservazioni durante il periodo di deposito.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 12 del 1/3/2018, ha adottato in via definitiva la variante in argomento.

In virtù dei dispositivi presenti nella vigente LR. 5/8/1992 n. 34 come modificata ed integrata dalla LR.19/2001, si rammenta che questa Provincia provvede alla sola espressione del parere sulla conformità del PRG con la normativa vigente e con le previsioni dei piani di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC, valutando gli atti e gli elaborati adottati definitivamente.

Si rammenta altresì che il procedimento di formazione e approvazione del PRG e relative varianti è in capo al Comune che deve verificare la regolarità dell'iter seguito con riferimento alle disposizioni della stessa L.R. 34/92 articolo 26 e delle altre leggi di settore al fine di non incorrere in vizi procedurali.

Verificato che alla richiesta è stata allegata la seguente documentazione tecnico-amministrativa:

Atti amministrativi:

Delibera di C.C. n. 65 del 21/12/2017 di adozione della variante;
Delibera di C.C. n. 12 del 1/3/2018 di adozione definitiva della variante;
avviso di deposito;
copia del giornale quotidiano a diffusione regionale "Corriere Adriatico", sul quale è stato pubblicato l'avviso di deposito;

Elaborati tecnici

relazione tecnico illustrativa;
Tav. 1: stralcio CTR, stralcio planimetria catastale, documentazione fotografica; stralcio PRG vigente; PRG variante, foto aerea.

Verificato altresì che nella documentazione trasmessa nulla è detto in merito ai **pareri previsti per legge**, parere A.S.U.R. e Regione Marche ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01, si ritiene che in sede di approvazione dovranno essere esplicitate le motivazioni per cui risulta non necessaria l'acquisizione dei suddetti pareri o gli stessi dovranno essere acquisiti.

Preso atto inoltre che rispetto all'istituto della VAS nella relazione tecnica e nella Delibera di adozione, si precisa che la variante in argomento è esclusa dalla procedura V.A.S. di cui al D.Lgs. n. 152/2006 ai sensi della DGRM n. 1813/2010, allegato 1, punto 8 lettera K, in quanto variante al PRG che non determina incrementi del carico urbanistico, che non comporta trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza secondo la vigente normativa.

Accertato che la variante ha le seguenti finalità e contenuti:

La variante riguarda un'area sita in località Vallicelle, distinta catastalmente al F. 75 pp. 43, 176 e 318, ricadente nel vigente PRG nella lottizzazione PL12A con destinazione zona di espansione residenziale C, sottozona C2 art. 24 delle NTA del PRG vigente, e zona F attrezzature urbane.

L'area risulta ineditata ma già urbanizzata in quanto precedentemente attrezzata per l'insediamento di moduli ad uso abitativo o ad uso sociale, a seguito della crisi sismica del 1997, e successivamente acquisita dal Comune.

L'area oggetto di variante, con D.G.C. n. 153 del 15/11/2012 e D.C.C. n. 54 del 29/11/2012, è stata inserita nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del D.L.112/2008, approvato con D.C.C. n. 29 del 27/6/2012.

Con D.C.C. 6 del 7/3/2013 veniva approvata la variante non sostanziale al PRG, che ha determinato l'attuale configurazione urbanistica per la zona.

Per poter realizzare il "Progetto Casa Amica" è necessaria la modifica della destinazione di zona dell'area in oggetto da zona C/PL12A a zona F attrezzature di interesse sociale, amministrativo e di servizio, art. 15 delle NTA, con attuazione mediante intervento diretto, mentre la lottizzazione adiacente PL12B sarà rinominata PL12.

Verificato che rispetto ai piani sovraordinati si ha la seguente situazione:

■ **Rispetto al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.),** dagli elaborati di indagine del PRG, Tav. 04/2 sottosistema territoriale, Tav. 04/3 sottosistema geologico-geomorfologico e Tav. 04/4 sottosistema botanico-vegetazionale, si evince che l'area di variante ricade nei seguenti ambiti:

elementi diffusi del paesaggio agrario (art. 37 delle NTA), ai margini dell'area;
area V ambiti annessi alle infrastrutture a maggior intensità di traffico (art. 23 delle NTA);
crinale di classe 3.

L'area è inserita in un contesto costruito, è dotata di opere di urbanizzazioni ed ha già destinazione edificabile assegnata dal vigente PRG adeguato al PPAR, nonché, parte dell'area, la destinazione d'uso F da attribuire all'intera area con la presente procedura di variante. Le modifiche apportate risultano quindi coerenti con le indicazioni del piano.

■ **Rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.).**

Rispetto al sistema ambientale l'area ricade nell'area di filtro del serbatoio idrico delle dorsali carbonatiche, per la quale le direttive e gli indirizzi specifici del PTC sono finalizzati alla manutenzione e recupero delle sorgenti e delle risorse idriche del sottosuolo, rispetto alle quali l'area di variante non interferisce. Per quanto riguarda il rispetto dell'indirizzo generale di cui all'art. 18.2.1 l'area di variante risulta conforme in quanto già urbanizzata.

L'area non ricade in ambiti prescrittivi del sistema ambientale.

Rispetto al sistema insediativo il comune di Camerino ricade nel sistema della sinclinale di Camerino; l'area di variante va a consolidare una zona già edificata e quindi risulta coerente con le direttive e gli indirizzi previsti dal PTC e non influente rispetto alle prescrizioni relative al patrimonio storico culturale.

Rispetto al sistema socio economico il comune di Camerino ricade nel contesto locale dell'area interna 7 l'asse della sinclinale; la variante non interferisce con le direttive e non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 56 e 57 delle NTA relative al dimensionamento residenziale in quanto determina una riduzione del carico insediativo.

■ **Rispetto al Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**, l'area di variante non è interessata da perimetrazioni cartografate dal Piano di Assetto Idrogeologico vigente (Delibera di Consiglio Regionale n.116 del 21.01.2004) né dal Piano adottato dall'Autorità di Bacino con delibera di Comitato Istituzionale n. 68 dell'08/08/2016 e con misure di salvaguardia approvate con D.G.R.M. n.982 del 8/8/2016 (aggiornamento 2016).

Verificato altresì che rispetto agli aspetti urbanistici e alle leggi di settore

Dal punto di vista urbanistico, la variante risulta ammissibile sulla base delle seguenti motivazioni:

è finalizzata all'attuazione di un protocollo d'intesa tra amministrazioni pubbliche con finalità di interesse pubblico;
non è in contrasto con i Piani sovraordinati e non determina sostanziali trasformazioni indotte o effetti negativi sul paesaggio.

■ **Per quanto riguarda il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444**, la variante è ammissibile in quanto determina l'incremento della dotazione di standard territoriali (zone F) del vigente PRG, con diminuzione del carico urbanistico residenziale.

■ **Rispetto alla L.R. 14/2008 “Norme per l'edilizia sostenibile”**, la modifica apportata dalla variante non incide sul rispetto dei criteri di sostenibilità delle trasformazioni del tessuto urbano e del sistema produttivo indicati dall'art. 5 della L.R. n. 14/2008.

■ **L.R. n. 22 del 23/11/2011**

Rispetto alla L.R. 22/2011, la variante è ammissibile in quanto non determina ulteriori espansioni di aree edificabili “in zona agricola”, vietato dal comma 1 dell'art. 11 della legge regionale.

Negli elaborati prodotti nulla è indicato riguardo alla compatibilità idraulica delle trasformazioni. Si ritiene pertanto di dover prescrivere di verificare la necessità di acquisire le valutazioni dell'autorità idraulica (Regione Marche SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO, P.F. Tutela del territorio di Macerata) in merito alla compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011 e della DGR 53 del 27/1/2014.

Accertato altresì che rispetto al Piano di classificazione acustica

Il Comune di Camerino è dotato del Piano di classificazione acustica del territorio, approvato con D.C.C. n.62 del 28/9/06; nella documentazione trasmessa nulla è detto in merito alla conformità della variante alla classificazione acustica vigente. Si ritiene quindi che debba essere verificata l'eventuale necessità di modifica della classe prevista dal piano.

Visto e richiamato il parere istruttorio espresso dal Settore Territorio e Ambiente in data 5/6/2018.

Ritenuto di condividere le risultanze del documento istruttorio del Settore Gestione del Territorio

sopracitato.

Viste e richiamate:

le previsioni ed i contenuti del P.A.I., del P.P.A.R. e del P.T.C.;
la normativa nazionale e regionale vigente;

la L.R. 05/08/1992 n. 34 e successive modificazioni ed in particolare l'art.26 e l'art. 26 ter
"Disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di regioni, province
e comuni";

l'art. 58 del D. L. 25.06.2008, convertito con modificazione nella legge 6/8/2008 n. 133, che ha
introdotto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", ovvero l'elenco degli
immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali degli Enti e suscettibili di
valorizzazione o dismissione;

il comma 2 del suddetto art. 58 della L. 133/2008, che recita: "L'inserimento degli immobili nel
piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone
espressamente la destinazione urbanistica";

la L.R. 22 del 23/11/2011;

Si propone, pertanto, di deliberare quanto segue:

I) di esprimere ai sensi dell'art. 3 lettera a), dell'art. 26 comma 4 e dell'art. 26 ter della L.R. 34/92 e successive modificazioni, PARERE DI CONFORMITÀ FAVOREVOLE in merito alla variante parziale al P.R.G. del Comune di Camerino, adottata definitivamente con D.C.C. n. 12 del 1/3/2018, denominata "Variante alla variante parziale al PRG in località Vallicelle approvata con D.C.C. n. 6 del 7/3/2013", Foglio 75 mappali 176 e 318 (porz.), inserita nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale ai sensi della L.133/2008, art. 58, comportante la modifica della destinazione di zona da PL12A a zona F, condizionatamente all'adeguamento, ai sensi dell'art. 26 comma 6 della L.R. 34/92 e s.m.i., ai seguenti rilievi formulati per le motivazioni sopra indicate:

1. in sede di approvazione dovranno essere esplicitate le motivazioni per cui risulta non necessaria l'acquisizione dei pareri obbligatori per legge (ASUR e Regione Marche art. 89 DPR 380/2001) ovvero gli stessi dovranno essere acquisiti; 2. dovrà essere verificata la necessità di acquisire le valutazioni dell'autorità idraulica (Regione Marche SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO, P.F. Tutela del territorio di Macerata) in merito alla compatibilità idraulica della trasformazione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011 e della DGR 53 del 27/1/2014; 3. dovrà essere verificata l'eventuale necessità di modifica della classe prevista dal piano di zonizzazione acustica comunale vigente.

II) dare mandato al Dirigente del IX Settore di inviare una copia della presente deliberazione al Comune di Camerino rammentando all'Amministrazione Comunale che, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 34/92, dovrà provvedere, con deliberazione consiliare, ad approvare la variante adeguata ai rilievi di cui al punto I) del presente dispositivo o, in alternativa, a respingere i rilievi formulati, secondo i tempi previsti dall'art. 26 ter della L.R. 34/92 e ss.mm.ii..

Si evidenzia che in caso di eventuali discordanze fra gli elaborati scritto-grafici della presente variante, approvata ai sensi del suddetto art.26 comma 6 lett.a), ed i rilievi di cui al presente parere di conformità, andranno comunque considerati prevalenti i contenuti prescrittivi di cui al presente atto, che il Comune sarà pertanto tenuto ad applicare;

III) dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000 considerata la particolare rilevanza degli interessi urbanistici e pertanto l'esigenza di accelerazione delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici così da garantire il più possibile una piena e anticipata vigenza delle scelte di pianificazione urbanistica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(f.to Arch. Alessandra Pancotto)

IL PRESIDENTE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di decreto con esso formulata;

Visto che sulla proposta di decreto sono stati resi i pareri in applicazione analogica dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto Provinciale;

DECRETA

I) di esprimere ai sensi dell'art. 3 lettera a), dell'art. 26 comma 4 e dell'art. 26 ter della L.R. 34/92 e successive modificazioni, PARERE DI CONFORMITÀ FAVOREVOLE in merito alla variante parziale al P.R.G. del Comune di Camerino, adottata definitivamente con D.C.C. n. 12 del 1/3/2018, denominata "Variante alla variante parziale al PRG in località Vallicelle approvata con D.C.C. n. 6 del 7/3/2013", Foglio 75 mappali 176 e 318 (porz.), inserita nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale ai sensi della L.133/2008, art. 58, comportante la modifica della destinazione di zona da PL12A a zona F, condizionatamente all'adeguamento, ai sensi dell'art. 26 comma 6 della L.R. 34/92 e s.m.i., ai seguenti rilievi formulati per le motivazioni sopra indicate:

1. in sede di approvazione dovranno essere esplicitate le motivazioni per cui risulta non necessaria l'acquisizione dei pareri obbligatori per legge (ASUR e Regione Marche art. 89 DPR 380/2001) ovvero gli stessi dovranno essere acquisiti; 2. dovrà essere verificata la necessità di acquisire le valutazioni dell'autorità idraulica (Regione Marche SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO, P.F. Tutela del territorio di Macerata) in merito alla compatibilità idraulica della trasformazione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011 e della DGR 53 del 27/1/2014; 3. dovrà essere verificata l'eventuale necessità di modifica della classe prevista dal piano di zonizzazione acustica comunale vigente.

II) dare mandato al Dirigente del IX Settore di inviare una copia della presente deliberazione al Comune di Camerino rammentando all'Amministrazione Comunale che, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 34/92, dovrà provvedere, con deliberazione consiliare, ad approvare la variante adeguata ai rilievi di cui al punto I) del presente dispositivo o, in alternativa, a respingere i rilievi formulati, secondo i tempi previsti dall'art. 26 ter della L.R. 34/92 e ss.mm.ii..

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per applicazione analogica dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROVINCIA DI MACERATA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

sulla Proposta di DECRETO PRESIDENZIALE n. 115 del 05-06-2018

ESPRESSIONE DEL PARERE DI CONFORMITA' AI SENSI ARTT. 3 LETTERA A) E 26 COMMA 4 E 26 TER DELLA L.R. 5/8/1992 N. 34, COMUNE DI CAMERINO, VARIANTE ALLA VARIANTE PARZIALE AL PRG IN LOCALITA' VALLICELLE APPROVATA CON D.C.C. N. 6 DEL 7/3/2013 (ART. 26TER DELLA L.R. N.34/1992), D.C.C. N. 65 DEL 21/12/2017 DI ADOZIONE E N. 12 DEL 1/3/2018 DI ADOZIONE DEFINITIVA E RELATIVI ELABORATI

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Espresso in data 06-06-2018

Il Dirigente

MAURIZIO SCARPECCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto a termini di legge come segue.

IL PRESIDENTE

DOTT. ANTONIO PETTINARI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUCA ADDEI

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal
del D.Lgs. n.267/2000.

per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124

Macerata li,

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUCA ADDEI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile